

CORTE di APPELLO di BARI

Prima Sezione Civile

Riunita in persona dei seguenti Magistrati:

Dott. Maria Mitola	Presidente
Dott. Emma Manzionna	Consigliere
Dott. Gaetano Labianca	Consigliere rel/est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. **1369/2025** R.G.A.C.C.;

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Filippo Colapinto;

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bari, alla Via Amendola n. 106/D, rappresentata e difesa nel giudizio di prime cure [REDACTED]

reclamata

e nei confronti di

- MASSA DEI CREDITORI ADERENTI

- [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lofoco
- [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

Oggetto: reclamo avverso sentenza n. 220/2025– Rep. n. 324/2025 - pubblicata il 1°8.2025;

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 3.3.2026

Visto il reclamo depositato nell'interesse della

;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

;

vista la comparsa di intervento di _____ ;

Letti gli atti e la documentazione di causa;

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

1. - Con reclamo depositato in data 1°.9.2025, l' _____ , impugnava la sentenza n. 220/2025

emessa dal Tribunale di Bari – sez. fallimentare – in data 1°.8.2025, esponendo:

- che, a seguito di istanza presentata il 31.12.2024, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII (e della relativa concessione del termine), con decreto del Tribunale di Bari del 13.1.2025 (al fine del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, oppure della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, termine successivamente prorogato con decreto del 27.3.2025, con ricorso depositato il 19 maggio 2025), la società _____ (d'ora in

poi, |) aveva domandato al Tribunale di Bari l'omologazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 CCII - dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritti in data 13-15 maggio 2025 a mezzo di scrittura privata autenticata e, in particolare, l'accordo intercorso con _____ e con ulteriori società facenti parte del gruppo societario _____ e l'accordo con i fornitori aderenti ("Accordo Fornitori");

- che la società _____ impresa pubblica ai sensi dell'art. 107 TFUE, svolgeva attività di impresa nel settore del trasporto di passeggeri e merci a mezzo di ferrovie, autolinee ed altri veicoli, esercitando, nello specifico, le seguenti attività di pubblico servizio:

a) gestione e manutenzione di un'infrastruttura ferroviaria di circa 474 km, di proprietà della Regione Puglia, sulla base del "Contratto di servizio" sottoscritto in data 29 dicembre 2009 la cui durata, con riferimento al servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, era stata da ultimo estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'"Atto Aggiuntivo" sottoscritto dalla società con la Regione Puglia in data 27 aprile 2022 (di seguito, il "Contratto di Servizio Infrastruttura");

b) erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri sull'infrastruttura dalla medesima gestita sulla base del "Contratto di servizio pubblico ferroviario, ai sensi dell' art. 5 par. 6 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii." avente decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2032, che aveva formato oggetto di aggiudicazione diretta in favore di _____ da parte della Regione

Puglia e stipulato tra le predette parti in data 11 agosto 2023 (di seguito, il "Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario");

c) erogazione dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus sul territorio della Regione Puglia sulla base del "Contratto di servizio" del 29 dicembre 2009 la cui durata, avuto riguardo alla gestione del servizio di trasporto pubblico automobilistico, era stata estesa sino al 31 dicembre 2026 con l'"Atto di proroga" sottoscritto dalla Società con la Regione Puglia in data 2 maggio 2023 (di seguito, il "Contratto di Servizio Trasporto Automobilistico" e, congiuntamente al Contratto di Servizio Infrastruttura e al Contratto di Servizio Trasporto Ferroviario, i "Contratti di Servizio Pubblico");

- che il Tribunale di Bari, con la citata sentenza n. 220/2025, aveva omologato gli accordi di ristrutturazione in premessa, condannando l' e la

(d'ora in poi, , in solido tra loro, a rifondere le spese del giudizio;

- che sussisteva la violazione degli artt. 57, 64-bis e 95 del D.lgs n. 147/2019, in quanto il Tribunale aveva considerato come già acquisiti il rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni regionali indicate *"in via preliminare e prodromica all'effettuazione dell'operazione di conferimento"*, ponendosi così in evidente contrasto con i principi fissati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e, in particolare, con gli artt. 57, 64-bis e 95 CCII;

- che sussisteva la violazione degli artt. 2423, 2426 e 2621 cod. civ. nonché dei principi contabili oltre che la violazione di legge per erronea delimitazione dei poteri del giudice dell'omologa, nonché la violazione della disciplina UE sugli aiuti di stato;

- che, invero, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con decisione C-385/2019¹, ed il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6983/2024, avevano statuito, in termini chiari ed inequivocabili, che:

¹ – La questione pregiudiziale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sez. V, ord. 24 maggio 2018, n. 3123 ed era sorta nell'ambito di un contenzioso avviato dalla società Più in particolare: a) l'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva provveduto al risanamento di – soggetto questo interamente partecipato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nonché affidatario in via esclusiva del trasporto ferroviario della Regione Puglia – attraverso uno stanziamento di 70 milioni di euro. Il DM n. 9 del 12 gennaio 2016 aveva inoltre stabilito il trasferimento delle azioni possedute dal MIT a FSI (Ferrovie dello Stato Italiane, società pubblica operante nel settore del trasporto ferroviario a livello nazionale) senza corrispettivo e con il solo obbligo a carico di FSI di rimuovere il suddetto squilibrio patrimoniale;
b) siffatte misure (stanziamento di 70 milioni e trasferimento intera partecipazione nel capitale di da MIT a FSI) formavano oggetto di contenzioso, instaurato da parte di Arriva Italia ed altri operatori del medesimo settore ferroviario, davanti al T.a.r. per il Lazio il quale rigettava il gravame. La sentenza di primo grado veniva dunque appellata davanti al Consiglio di Stato che, con l'ordinanza citata al punto II, formulava alcuni specifici quesiti interpretativi alla Corte di Giustizia UE riguardanti, in particolare: b1) la possibilità o meno di qualificare lo stanziamento

suddetto alla stregua di risorse statali, considerato che alcuna uscita di cassa dal bilancio dello Stato si sarebbe in concreto verificata; b2) nell'ipotesi in cui le suddette misure debbano essere qualificate alla stregua di "aiuto di Stato", se il suddetto stanziamento debba essere ritirato oppure se debba essere indetta una pubblica gara per l'acquisizione della società stessa.

Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia, dopo aver analizzato la normativa interna ed europea, ha in particolare osservato che:

c) sullo stanziamento di 70 milioni di euro:

c1) trattasi di risorse statali direttamente imputabili allo Stato, atteso che una tale somma è stata senz'altro messa a disposizione di _____ anche in assenza di una materiale uscita di cassa dal bilancio dello Stato;

c2) quanto alla idoneità ad incidere sugli scambi tra Stati membri, un simile stanziamento ha di sicuro ridotto le possibilità per altri operatori di ottenere la gestione dell'infrastruttura ferroviaria affidata a _____

c3) quanto alla presenza di un vantaggio selettivo, sulla base del "criterio dell'investitore privato" lo Stato italiano non ha previamente valutato la redditività di un simile investimento/stanziamento. Tale valutazione andrà svolta dinanzi al giudice del rinvio;

c4) circa la possibilità che si possa falsare la concorrenza: la destinazione specifica della somma alla rete infrastrutturale non era contemplata dalla legge n. 208 del 2015 ma, piuttosto, dal successivo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Spetterà dunque al giudice del rinvio valutare se _____ avesse o meno beneficiato, di tale stanziamento, ancor prima della modifica normativa del 2017; non è stata fornita adeguata dimostrazione circa il fatto che, nella Regione Puglia, sussista una qualche misura legislativa o regolamentare che imponga l'affidamento in via esclusiva di un simile servizio ferroviario alla sola _____

la circostanza che _____ tenga una contabilità separata (tra gestione del servizio e gestione della infrastruttura), e dunque anche volendo ammettere che lo stanziamento di 70 milioni sia unicamente diretto alla costruzione della infrastruttura ferroviaria, quest'ultima non risulta in ogni caso essere messa a disposizione di altri potenziali utenti (gestori servizio ferroviario) a condizioni identiche e non discriminatorie;

c5) alla luce delle considerazioni sopra svolte conclude sul punto la Corte di Giustizia che, "fatte salve le verifiche che devono essere compiute dal giudice del rinvio, una misura consistente nello stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica ferroviaria che versa in gravi difficoltà finanziarie può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107 TFUE";

d) sul trasferimento della partecipazione nel capitale di _____ dal MIT a FSI:

d1) trattasi anche in questo caso di risorse statali direttamente imputabili allo Stato, atteso che l'obbligo di rimuovere gli squilibri finanziari di _____ è stato comunque assunto da una società pubblica (FSI) interamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

d2) quanto alla possibilità di incidere sugli scambi tra Stati membri, l'obbligo di FSI di rimuovere lo squilibrio finanziario di _____ senz'altro si rivela misura idonea in tal senso;

d3) quanto alla presenza di un vantaggio selettivo, non è stata fornita dimostrazione sul fatto che la _____ somma di 70 milioni di euro superi o meno l'importo che FSI dovrà impiegare per rimuovere lo squilibrio patrimoniale di _____. Una simile valutazione spetterà al giudice del rinvio;

d4) circa la possibilità che si possa falsare la concorrenza, la specifica misura ha di fatto "impedito a potenziali concorrenti ... di ottenere l'affidamento della gestione dell'infrastruttura ferroviaria gestita da _____ e la prestazione di servizi di trasporto su tale infrastruttura";

d5) alla luce delle considerazioni sopra svolte conclude sul punto la Corte di giustizia che, "fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, ... il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo, per quest'ultima, di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE";

e) sulla omessa notifica delle suddette misure alla Commissione UE in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE (nell'ipotesi ossia in cui le suddette misure siano qualificate alla stregua di "aiuti di Stato" anche in esito alle verifiche finali spettanti al giudice del rinvio), ritiene infine la Corte che "spetta ai giudici nazionali ... trarre tutte le conseguenze di una simile violazione". E ciò in particolare "per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi" e dunque ai fini del "ripristino della situazione precedente all'erogazione";

f) alla luce dei rilievi della Corte di giustizia, il giudice interno del rinvio dovrà dunque provvedere a verificare, più da vicino:

f1) la redditività dello stanziamento di 70 milioni di euro sulla base del criterio dell'investitore privato;

f2) se dello stanziamento stesso _____ avesse beneficiato, o meno, ancor prima della entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (con cui è stata modificata la destinazione specifica della somma in questione);

1. - lo stanziamento di 70 milioni di euro, disposto dal Ministero delle Infrastrutture (MIT) nel 2016 a favore di _____, costituiva un aiuto di Stato illegittimo, in quanto privo di previa autorizzazione Comunitaria;

2. - il trasferimento delle quote, dal MIT a _____ era avvenuto in assenza di procedura di evidenza pubblica, con conseguente violazione dei principi di concorrenza e, dunque, era connotato da radicale illegittimità;

- che, nonostante tali statuizioni vincolanti, il Tribunale di Bari aveva obliterato tali profili, liquidandoli con argomentazioni del tutto inadeguate, superficiali e giuridicamente erronee: in particolare, quanto allo stanziamento ministeriale di 70 milioni di euro, il Tribunale aveva ritenuto - con motivazione manifestamente erronea e sbrigativa - che la mancata erogazione dei 70 milioni di euro, da parte del MIT, e le operazioni contabili adottate dal C.d.A. di _____ costituissero circostanze del tutto idonee a chiudere definitivamente la questione, trascurando però di considerare che l'iscrizione a bilancio di un "credito" verso MIT (per 70 milioni di euro) integrava una grave anomalia contabile (oltre che giuridica), stante l'alterazione della rappresentazione della situazione patrimoniale, la non conformità ai principi contabili e al requisito di veridicità e correttezza, imposto dall'art. 2423 c.c.;

- che, in altri termini, l'iscrizione fittizia del credito aveva distorto la rappresentazione patrimoniale di _____ negli esercizi passati; influenzato decisioni pubbliche, come i piani di salvataggio e il trasferimento di quote a _____; individuato possibili responsabilità erariale e penali per il C.d.A. e/o gli organi di controllo societari, ai sensi dell'art. 2621 c.c. (falso in bilancio); funzionato come strumento per alterare artificialmente i bilanci e facilitare operazioni societarie di natura politica o strategica, come la costituzione della NewCo (interamente controllata da _____);

- che, oltre all'illegittimità della registrazione originaria, sussisteva la illegittimità della sua riclassificazione come riserva negativa al bilancio, il che costituiva un espediente per nascondere un errore o manipolazione contabile, con distorsione della solvibilità e continuità aziendale, consentendo in tal modo di alleggerire la posizione patrimoniale di _____ in vista della creazione della NewCo controllata da _____, e così trasferendo - sullo Stato e sui creditori pubblici - le conseguenze dell'illegittimo aiuto di Stato già accertato;

f3) se la somma di 70 milioni di euro superi o meno l'importo che FSI dovrà impiegare per rimuovere lo squilibrio patrimoniale di _____

- che sussisteva la violazione dell'autorità del giudicato amministrativo e del diritto UE, la violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione rispetto alla seconda misura, anch'essa considerata "aiuto di Stato" dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, ossia il trasferimento della partecipazione sociale a FSI da parte del MIT in forza del Decreto Ministeriale 264/2016, successivamente annullato;
- che, invero, il ripristino della situazione precedente all'erogazione di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato interno, costituiva un requisito necessario per preservare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di c.d. "aiuti di Stato" (punto 85 della sentenza della Corte di Giustizia in Causa pregiudiziale C - 385/18), dovendo il Giudice nazionale disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato già individuate nei punti 87 e 88 della sentenza della Corte di Giustizia nella causa pregiudiziale C-385/18;
- che, in particolare, il giudicato amministrativo emesso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6983/2024, che aveva statuito l'annullamento del trasferimento di FSI in e la dichiarazione dei finanziamenti emessi da FSI come aiuti di Stato illegittimi, aveva effetti vincolanti e retroattivi sulla struttura giuridico-patrimoniale della società e del piano di ristrutturazione;
- che la motivazione della sentenza del Tribunale aveva ignorato l'efficacia *erga omnes* del giudicato amministrativo, che si applicava anche al c.d. "giudicato esterno", operante trasversalmente nei diversi processi;
- che la sentenza del Consiglio di Stato non si era limitata a dichiarare l'illegittimità di un atto amministrativo (il decreto del Ministero), ma avrebbe dovuto avere un impatto diretto e vincolante anche sulla struttura del Piano di ristrutturazione sottoposto all'omologa, vincolando anche il Giudice ordinario e concorsuale;
- che sussisteva infatti una pregiudizialità logico-giuridica, che imponeva al Giudice della Crisi di Impresa di rispettare i limiti derivanti dal giudicato amministrativo e dal diritto dell'Unione Europea, risultando, diversamente, contrario al diritto dell'UE;
- che, pertanto, il Tribunale di Bari avrebbe dovuto considerare sia il giudicato nazionale che gli effetti vincolanti del diritto UE; un'omologa del piano di ristrutturazione che avesse pretermesso la tematica del recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi equivaleva a convalidare un accordo di ristrutturazione in contrasto con il T.F.U.E., violando così i principi di legalità, certezza e primato del diritto dell'Unione;
- che l'accordo di ristrutturazione non poteva essere omologato senza considerare gli effetti conformativi derivanti dal giudicato amministrativo e dal diritto UE in materia

di aiuti di Stato, posto che l'art. 117 Cost. vincolava la legislazione e l'azione giudiziaria nazionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'UE, così come l'art. 11 Cost. sanciva il principio di collaborazione pacifica con gli obblighi internazionali;

- che sussisteva l'erronea valutazione della fattibilità del piano di ristrutturazione e l'omessa pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: nella sentenza impugnata, dopo aver fornito *"una sintetica illustrazione" della complessiva esposizione debitoria di*

" nei confronti di Ferrovie dello Stato (FSI) per un importo superiore a 190 mln. di euro (valore sostanzialmente equivalente alla consistenza del patrimonio netto negativo della stessa , quantificato in circa 200 milioni di euro), il Tribunale aveva valorizzato l'ulteriore intervento finanziario di quest'ultima come indice di sostenibilità del piano, senza considerare che le operazioni previste nell'accordo integravano, nella sostanza, tipiche (ed ulteriori) ipotesi di aiuto di Stato c.d. "indiretto", più volte stigmatizzate dalla Corte di Giustizia UE;

- che sussisteva la violazione delle norme sugli aiuti di Stato (art. 107 TFUE), del principio di parità di trattamento tra creditori, del principio di legalità e discrezionalità eccessiva, l'inosservanza dei principi di equità, trasparenza e concorrenza: FSI aveva, invero, erogato con l'accordo di ristrutturazione oltre 190 mln. di euro mediante strumenti finanziari che, pur formalmente negoziali, costituivano di fatto aiuti di Stato surrettizi, con clausole di remissione *"salva accordo di ristrutturazione" e "salva valore della quota di partecipazione";*

- che, di tal guisa, il Tribunale aveva legittimato un piano che prescindeva dalla normativa sugli aiuti di Stato, contravvenendo agli obblighi derivanti dall'art. 107 TFUE e ignorando la necessità di una preventiva verifica giuridica vincolante;

- che la clausola di remissione dei debiti, su cui si reggeva l'intero Piano di Ristrutturazione appariva illegittima sotto il profilo degli aiuti di Stato e della parità concorrenziale, giustificando la riforma della sentenza di omologazione e l'annullamento o la modifica della clausola stessa: il Tribunale non aveva infatti valutato se il finanziamento c.d. "ponte", gli apporti di capitale ed il finanziamento infruttifero erogati da FS a potessero configurare un aiuto di Stato surrettizio, limitandosi a constatare che tali interventi non erano stati oggetto di accertamento da parte della Commissione Europea; viceversa, avrebbe dovuto valutare l'impatto concorrenziale e la selettività degli interventi pubblici collegati alla clausola di remissione dei debiti, la compatibilità degli aiuti con le norme UE sugli aiuti di Stato, considerando il ruolo diretto e indiretto di FSI come soggetto pubblico che, mediante la clausola di remissione dei debiti, erogava vantaggi selettivi a ;

- che sussisteva l'erroneità del criterio valutativo del ramo di azienda illegittimità della c.d. "*sensitivity analysis*", l'irrilevanza del valore della NewCo: il Piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Bari prevedeva la costituzione di una New.Co, nella quale dovevano confluire le tre Business Unit della società in crisi (ovverosia, Infrastrutture, Trasporto Ferroviario e Autolinee) che, a decorrere dall'1°1.2026, avrebbe proseguito integralmente l'attività già esercitata da , assumendo altresì il ruolo di soggetto attuatore dei progetti finanziati in corso (circa 1 miliardo di euro); la relazione di stima, recepita dal Tribunale, aveva attribuito al 100% delle quote della NewCo da assegnare a FSI un valore pari ad 37 mln. di euro, fondandosi su criteri patrimoniali-liquidatori, in aperto contrasto con la funzione del Piano, che non era di dismissione, ma di prosecuzione;
- che tale impostazione risultava metodologicamente erranea e giuridicamente censurabile, poiché trascurava la funzione del Piano, che prevedeva la continuità dell'attività aziendale; inoltre, ometteva di considerare il valore economico dei progetti finanziati e delle infrastrutture già oggetto di piani di investimento; contraddiceva le stesse assunzioni dichiarate nel Piano, che prevedevano la continuità diretta della gestione a partire dal 2026;
- che sussisteva la violazione del principio della prevalenza del diritto dell'Unione Europea e del principio c.d. di "proporzionalità": l'ingresso di FSI nella New.Co. non costituiva mera operazione societaria, ma comportava di fatto l'individuazione del gestore del servizio di trasporti senza gara, poiché FSI subentrava non solo come socio, ma come controllante effettivo del gestore del servizio (Newco), con effetti equivalenti ad un nuovo affidamento, in assenza di confronto competitivo, con conseguente alterazione della concorrenza e vantaggio selettivo illegittimo;
- che il fine ultimo consisteva nel consentire l'ingresso di FSI, società a partecipazione pubblica, nella NewCo, senza alcun ricorso a procedure pubbliche o competitive nella gestione di un servizio pubblico essenziale (il trasporto pubblico regionale), la cui continuità comportava vincoli inderogabili di evidenza pubblica, trasparenza e concorrenza;
- che l'esecuzione immediata della sentenza avrebbe determinato di fatto l'affidamento diretto della gestione del servizio pubblico a FSI, la cui posizione era stata in precedenza giudicata dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato come oggetto di un aiuto di Stato illegittimo, con conseguente obbligo di recupero da parte dello Stato delle somme e revisione delle modalità di partecipazione; inoltre, l'affidamento diretto senza gara avrebbe comportato effetti irreversibili sulla

concorrenza, sulla trasparenza delle procedure e sulla legittimità degli atti amministrativi, integrando un rischio concreto di violazione dei principi di evidenza pubblica e parità di trattamento;

- che la normativa dell'Unione Europea, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa nazionale e comunitaria, nonché le norme sugli aiuti di Stato (art. 107 TFUE), erano stati violati dalla decisione di omologazione, la quale aveva altresì trascurato la vincolatività del giudicato amministrativo, i principi generali dell'ordinamento (simul stabunt simul cadent) e la necessità di rispettare i vincoli costituzionali derivanti dagli artt. 11, 24 e 117 Cost.;

- che, in particolare, il subentro automatico e senza gara della NewCo in servizi pubblici e nella gestione di oltre un miliardo di euro di fondi pubblici, inclusi i fondi PNRR e FSC, avrebbe consolidato una distorsione sistemica della concorrenza e della trasparenza, comportando il rischio concreto di revoca dei finanziamenti ed apertura di procedura d'infrazione europea, con perdita definitiva delle risorse e danno diretto all'interesse pubblico.

Tutto ciò premesso, chiedeva:

-) la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 52, comma 1, CCII, stante l'attualità e la gravità del pregiudizio derivante dalla sua esecuzione, al fine di scongiurare la consolidazione di effetti irreversibili contrari al diritto dell'Unione Europea e pregiudizievoli per l'interesse pubblico nazionale ed europeo;

-) che venisse sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea sui seguenti quesiti: *"1. Se gli artt. 107 e 108 TFUE, interpretati alla luce dei principi del primato del diritto dell'Unione e dell'obbligo di recupero immediato ed effettivo degli aiuti di Stato illegittimi, ostino all'omologazione giudiziale di un accordo di ristrutturazione dei debiti che si fonda:*

a) sull'utilizzo di risorse finanziarie provenienti da prestiti, concessi in varie forme (prestito ponte, apporto di capitale, linea di credito infruttifera) da una società interamente pubblica (Ferrovie dello Stato - FSI), a condizioni non conformi al principio dell'operatore privato in un'economia di mercato e in sostituzione di uno stanziamento pubblico già dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato in quanto costituente aiuto di Stato non autorizzato;

b) sul trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in _____ a favore di _____, già qualificato come aiuto di Stato illegittimo e non autorizzato, trasferimento che:

- ha costituito il presupposto stesso della sostenibilità del piano di ristrutturazione, in quanto i finanziamenti concessi da FSI sono assistiti da clausole di rimessione tali per cui, ove i valori del piano non si realizzassero, sarebbe comunque FSI – soggetto pubblico – a sopportarne integralmente le conseguenze;

- ha determinato l'aleatorietà della valutazione del valore della quota della NewCo, atteso che, qualunque sia il risultato (valore maggiore o minore rispetto alle stime), è sempre FSI a dover compensare, assumendo un rischio che il mercato non accetterebbe;

- ha reso possibile il subentro automatico e senza gara della NewCo in tutte le attività di servizio pubblico svolte da _____, nonché nella titolarità di numerosi progetti finanziati con fondi pubblici, tra cui 22 delibere della Regione Puglia per oltre 1 miliardo di euro, consolidando in capo a un soggetto pubblico la gestione di risorse e servizi in assenza di qualunque procedura competitiva. Elementi che, nel loro complesso, appaiono non solo idonei a perpetuare gli effetti di aiuti di Stato già dichiarati incompatibili, ma anche ad introdurre una forma di elusione sistemica degli obblighi derivanti dagli artt. 107 e 108 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Se, in tale contesto, il Giudice nazionale adito con la domanda di omologazione sia tenuto a disapplicare la normativa interna che consente l'approvazione del piano di ristrutturazione, al fine di garantire l'immediata effettività del diritto dell'Unione Europea e l'attuazione dell'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegittimamente erogati";

-) l'accoglimento del reclamo e la riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 220/2025 (Rep. n. 324/2025 – nr. 1/2025, pubblicata il 1°.8.2025), con condanna delle _____ al pagamento delle spese del giudizio.

2. - Si costituiva Ferrovie Sud Est, che resisteva al reclamo, esponendo:

- il difetto di legittimazione di ANAV, che non era creditore di _____ e, pertanto, non poteva neppure qualificarsi come portatore di un interesse di mero fatto;

- che lo stato di crisi di _____ (e la conseguente necessità di fare ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi) derivava dagli esiti del contenzioso amministrativo deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6983/2024, a seguito di impugnazione da parte delle società _____, _____ e _____

del Decreto del 4 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(MIT), con il quale era stato disposto il trasferimento dell'intera partecipazione di ██████ in favore di Ferrovie dello Stato Italiane (FSI);

- che, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato aveva disposto l'*annullamento del decreto del MIT del 4 agosto 2016 nella parte in cui ha individuato nelle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI) il soggetto a cui trasferire ██████, previa disapplicazione dell'art. 1 comma 867 della L. 208 del 2015 nella parte in cui ha previsto lo stanziamento di 70 milioni di € in favore di ██████*"; a tali conclusioni, il Consiglio di Stato era giunto sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) con riferimento allo stanziamento di 70 mln di euro, il Consiglio di Stato aveva affermato che quest'ultimo costituisce aiuto di Stato a ██████, anche se non erogato, in quanto *«[a]nche un impegno fermo e concreto a rendere disponibili risorse statali in un momento successivo è considerato un trasferimento di risorse statali e non è necessario che avvenga un trasferimento positivo di fondi»* (§ 29.3 della Sentenza del CdS); si è risolto in *«un vantaggio gratuito senza alcuna (effettiva) considerazione quale sarebbe stata svolta da un investitore privato»* (§ 29.4.4 della Sentenza del CdS);

b) con riferimento al trasferimento della quota da ██████ a FSI, aveva ravvisato *«[s]ia per i valori definiti, sia per le modalità operative seguite, [...] nell'operazione di trasferimento di ██████ in FSI ipotesi di vantaggi selettivi a beneficio di ██████, per una non coerenza di decisione, che un c.d. investitore privato avrebbe assunto in quel contesto in una economia di mercato (pagina 305, punto 10 della verifica)»* (§ 30.5 della Sentenza del CdS);

- che, a seguito della pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato, ██████ si era immediatamente attivata per porre in essere le iniziative di propria competenza necessarie per ottemperare alla predetta pronuncia, chiedendo la concessione di un termine di 60 giorni per la presentazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal citato art. 44, comma 1, lett. a) CCII.;

- che il Piano di Ristrutturazione era articolato su un intervallo di 5 anni (dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2029), e le principali azioni previste nel Piano di Ristrutturazione potevano essere così sintetizzate:

(i) l'avvio del processo di liquidazione in bonis della Società a decorrere dalla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione;

(ii) la prosecuzione diretta dall'attività aziendale da parte di ██████ per il solo esercizio 2025 e, segnatamente, sino alla data ipotizzata per l'esecuzione dell'operazione di conferimento di cui al successivo punto (iii);

iii) il conferimento del compendio aziendale della Società, costituito dall'insieme dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio della relativa attività operativa (di seguito, il "Ramo d'Azienda"), in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione interamente partecipata da (di seguito, la "NewCo"), la cui esecuzione era convenzionalmente ipotizzata nel Piano alla data del 1° gennaio 2026;

iv) la cessione delle quote rappresentative del capitale sociale della NewCo a FSI e la compensazione del relativo prezzo di cessione con una porzione di pari ammontare all'esposizione debitoria maturata da nei confronti di FSI;

v) la destinazione di tutte le residue poste attive del patrimonio della società, anche potenziali, a servizio del rimborso dei debiti non trasferiti nella NewCo, ivi inclusa la porzione residua dell'esposizione FSI;

vi) un *business plan* avente ad oggetto l'attività della NewCo nel periodo 2026-2032, che ipotizzava:

(a) la prosecuzione da parte della NewCo delle attività attualmente svolte da quale "Soggetto Attuatore" dei n. 22 "Disciplinari di finanziamento" (di seguito, i "Disciplinari di Finanziamento") sottoscritti dalla Società con la Regione Puglia per un importo complessivo pari a circa € 1 miliardo a valere sulle risorse di cui ai Fondi FSC/POC/FESR e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

(b) la prosecuzione da parte della medesima NewCo delle attività di pubblico servizio attualmente esercitate dalla Società, sino alla scadenza dei relativi contratti di servizio pubblico (di seguito, "Contratti di Servizio") e, dunque, sino al 31 dicembre 2026 per quanto riguarda l'attività di gestione dell'infrastruttura e di pubblico servizio di trasporto automobilistico e sino al 31 dicembre 2032 per la sola attività di pubblico servizio di trasporto ferroviario;

(c) il rimborso dell'indebitamento di con le seguenti modalità:

i) pagamento dei creditori non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione alla data di omologazione dei predetti accordi per i debiti già scaduti alla predetta data e, per quelli non ancora scaduti a tale data, alla relativa scadenza, con espressa rinuncia della società ad avvalersi della moratoria di cui all'articolo 57, comma 3, CCII;

ii) pagamento integrale dei creditori aderenti all'Accordo fornitori entro cinque giorni lavorativi dalla data di omologazione degli accordi, con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;

iii) pagamento integrale dei crediti di tutte le società del gruppo facente capo a FSI, diverse da FSI, aderenti all'Accordo Gruppo FS, entro venti giorni lavorativi dalla data

di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, con rinuncia da parte dei predetti creditori agli interessi maturati e maturandi dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data di soddisfo;

iv) rimborso dell'Esposizione FSI con le seguenti modalità:

a) rimborso del c.d. "Debito Commerciale FS" entro 20 giorni lavorativi dalla data di omologa degli Accordi di Ristrutturazione mediante impiego della liquidità a quella data nella disponibilità della Società;

b) una ulteriore porzione dell'Esposizione FS estinta nel contesto dell'operazione di cessione delle Quote della NewCo mediante compensazione, sino a concorrenza del relativo importo, con il debito per il prezzo della cessione dovuto da FS a ;

c) la porzione dell'Esposizione FS residua a seguito dei rimborsi di cui ai precedenti punti (a) e (b) ripagata mediante utilizzo delle risorse finanziarie acquisite o liberate dalla Società nel corso del processo di liquidazione con le modalità previste nell'Accordo Gruppo FS.

d) qualora, alla data di chiusura della liquidazione, l'Esposizione FS e gli interessi sulla stessa maturati fosse risultata, in tutto o in parte, ancora non pagata, tale eventuale porzione non pagata dell'Esposizione FS e degli interessi sulla stessa maturati doveva intendersi rinunciata da parte di FSI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 cod. civ.;

- che il Tribunale di Bari, con l'omologazione dell'accordo, aveva rilevato:

(a) quanto allo Stanziamento, che lo stesso non era mai stato erogato dal MIT e che, in conseguenza delle rettifiche contabili apportate da in esecuzione della Sentenza del C.d.S., la situazione patrimoniale di al 31 agosto 2024 evidenziava un patrimonio netto negativo per 125 mln di euro; pertanto, il C.d.A. aveva convocato l'assemblea sociale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter cod. civ., la quale aveva mostrato indisponibilità ad una soluzione tesa alla ricapitalizzazione dell'ente;

(b) quanto al Trasferimento della partecipazione di in FSI, che le modalità attuative del "ritrasferimento" della partecipazione sociale in al MIT non interferivano – al pari delle modalità di attuazione del giudicato amministrativo di cui alla Sentenza del C.d.S. – con il giudizio di omologazione, unicamente volto a valutare la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la soluzione della crisi proposta dal debitore;

c) quanto, poi, alle ulteriori eccezioni di ANAV, il Tribunale:

(i) aveva rigettato l'eccezione di ANAV relativa alla pretesa contrarietà alla normativa europea in materia di aiuti di Stato della clausola di cui all'art. 8.4 dell'Accordo Gruppo FS (con cui FSI si era impegnata, ora per allora, a rimettere gli eventuali debiti non soddisfatti alla data di chiusura della liquidazione), rappresentando che, trattandosi di una circostanza futura ed incerta, il relativo accertamento di tale asserita contrarietà alla normativa unionale " (...) *potrà essere compiuto solo al termine del procedimento di liquidazione, con la conseguenza che "la pattuizione non osta, allo stato, all'omologazione del piano di ristrutturazione del debito"*;

(ii) aveva rigettato l'eccezione di ANAV relativa all'asserita nullità dei contratti di servizio e dei disciplinari di finanziamento, rilevando che " (...) *alcun rapporto di presupposizione logico-giuridica riconducibile all'antico brocardo latino simul stabunt simul cadent può intravedersi tra le sentenze in tema di aiuti di Stato e la validità dei contratti di servizio, peraltro sub iudice, pendendo impugnativa giurisdizionale innanzi al Tar Puglia proposta dalla medesima ANAV, da cui, allo stato, non è scaturita alcuna preclusione sul piano dell'efficacia dei contratti medesimi"*;

(iii) aveva rigettato l'eccezione di ANAV relativa all'asserita violazione delle modalità con le quali era stato selezionato il soggetto cui trasferire le Quote della NewCo evidenziando, tra le altre cose, che:

(a) nella prospettiva concorsuale di risanamento, FS è l'unico soggetto che, acquisendo il Ramo d'Azienda, "*può contribuire, in forma compensativa, a ridurre il livello di indebitamento che, allo stato, paralizza la sana gestione sociale l'efficiente erogazione del servizio pubblico"*; **(b)** non vi è alcuna violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, poiché i contratti di servizio risultano ancora in essere e non scaduti, " (...) *sicché le imprese concorrenti del settore non possono dolersi della perdita di chance di aggiudicazione, atteso che, pur sempre, il servizio fino alla naturale scadenza del contratto avrebbe dovuto continuare per il tramite della legittima affidataria che, nelle more, sta cercando di ristrutturare il proprio debito"*;

- che pertanto il reclamo era del tutto erroneo e infondato per i seguenti motivi:

-) il rilascio, da parte della Regione Puglia, dei consensi necessari al trasferimento in capo alla New.Co. dei Contratti di Servizio e dei Disciplinari di Finanziamento non era una condizione sospensiva dell'efficacia dell'Accordo Gruppo FS, bensì, "attività preliminare" al conferimento del ramo d'azienda nella NewCo, ai sensi dell'art. 13.1 dell'Accordo Gruppo FS, ai fini:

(i) del trasferimento in capo alla NewCo, in esecuzione del conferimento, dei contratti di servizio e dei disciplinari di finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro esecuzione;

(ii) del mantenimento in capo alla NewCo dei contratti di servizio e dei disciplinari di finanziamento, nonché dei rapporti contrattuali necessari e/o funzionali alla loro esecuzione, nel contesto, e a fronte dell'esecuzione, della Cessione di Quote;

-) trattandosi di accordi negoziali, nulla impediva che agli stessi potessero essere apposte condizioni sospensive e/o risolutive, senza che la previsione di clausole di tal fatta potesse, in alcun modo, incidere sull'idoneità di tale strumento a regolare la crisi o l'insolvenza del debitore;

-) la relazione di attestazione – i cui esiti erano stati correttamente condivisi dalla Sentenza di Omologazione – aveva debitamente esaminato l'idoneità degli Accordi di Ristrutturazione e del sottostante Piano a garantire il riequilibrio economico finanziario della Società, certificando altresì la ragionevolezza e l'adeguatezza delle assunzioni ivi contenute, incluso il rilascio da parte della Regione Puglia del consenso al trasferimento a NewCo dei Contratti di Servizio e dei Disciplinari di Finanziamento;

-) nel pieno rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito, l'“OIC”), aveva correttamente proceduto ad iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2016 il Credito vs il MIT derivante dallo Stanziamento: considerato che lo stanziamento era stato previsto da una disposizione di legge (e, in particolare, dall'art. 1, comma 867, della Legge 208/2015), l'obbligazione del MIT di corrispondere a l'importo di € 70 milioni era validamente sorta al 31 dicembre 2016, per cui proprio l'invocato rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 cod. civ. aveva imposto “originariamente” a di rappresentare contabilmente il Credito vs MIT, mantenendo l'iscrizione del credito vs MIT nei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, poiché la disposizione di legge di cui all'art. 1, comma 867, della Legge Finanziaria 2016 era pienamente in vigore e, nelle more, era intervenuta la sentenza del TAR – Lazio n. 6417/2017 con la quale era stata confermata la piena legittimità dello Stanziamento;

-) nella rappresentazione contabile della società su cui il Tribunale aveva fondato le proprie valutazioni, tale credito non era più presente, sicché le avverse argomentazioni erano del tutto irrilevanti; ed invero, al fine di correttamente adempiere alle statuizioni della Sentenza del C.d.S. relative allo stanziamento, aveva provveduto alla cancellazione di tale credito, per cui – a tutto voler concedere –

l'eventuale errore non si era riverberato in alcun modo sulla correttezza della situazione patrimoniale posta a fondamento del Piano e degli Accordi di Ristrutturazione;

-) il Credito nei confronti del MIT iscritto da _____ aveva, come contropartita, una riserva di patrimonio netto di pari valore (€ 70 mln); di conseguenza, quale contropartita della eliminazione del Credito vs MIT aveva dovuto registrare un effetto contabile negativo di natura patrimoniale - speculare alla iscrizione contabile iniziale dello Stanziamento a valere sul bilancio al 31.12.2016 - per un importo corrispondente di € 70 mln.;

-) contrariamente a quanto rilevato dalla reclamante, la sentenza del C.d.S. non aveva imposto la retrocessione da FSI al MIT della partecipazione nel capitale di _____ ; la Corte di Giustizia aveva prospettato la retrocessione della partecipazione di _____ come meramente eventuale, e non come effetto immediato; peraltro:

i) la riassegnazione della partecipazione non era onere di _____ ;

ii) l'operazione di ristrutturazione posta a fondamento degli Accordi di Ristrutturazione non ostava in alcun modo al ritrasferimento da parte di FS al MIT della partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società;

iii) la complessiva operazione di soluzione della crisi proposta da _____ avrebbe potuto essere ugualmente realizzata anche nel caso in cui FSI avesse restituito al MIT la partecipazione;

-) il Tribunale doveva semplicemente limitarsi a verificare l'idoneità dell'accordo per:

(i) consentire al debitore di risolvere la propria situazione di crisi;

(ii) assicurare il pagamento dei creditori non aderenti, restando naturalmente esclusa ogni valutazione circa la convenienza economica delle pattuizioni; il sindacato giudiziale di cui all'art. 57 CCII non si poteva estendere alla verifica dell'esistenza e/o della validità dei rapporti sulla base dei quali erano sorti i debiti dei quali il debitore proponeva la ristrutturazione, mediante la domanda di omologazione degli accordi conclusi con i creditori aderenti;

-) il piano di ristrutturazione e l'accordo col gruppo FSI prevedevano il rimborso integrale da parte di _____ , in favore di FSI, di tutto quanto da quest'ultima erogato in favore della prima, oltre interessi convenzionali a tassi di mercato e, quindi, rappresentavano delle misure comunque idonee a rimuovere ogni eventuale vantaggio concorrenziale di cui _____ avesse indebitamente beneficiato per effetto dei sopramenzionati apporti patrimoniali e finanziari;

-) quanto all'impegno di FSI di rinunciare al debito residuo eventualmente ancora sussistente alla data di chiusura del processo di liquidazione della società, per un verso tale pattuizione si iscriveva nel quadro di un'operazione funzionale a massimizzare i valori di realizzo dell'attivo della società (integralmente destinato al soddisfacimento del relativo indebitamento); e, per altro verso, poneva i crediti di FSI nella medesima posizione che tali crediti avrebbero avuto in qualsivoglia altra diversa procedura concorsuale;

-) dalla lettura della perizia di stima, si evinceva che - ai fini della determinazione del valore del ramo d'azienda - il perito aveva individuato, quale metodologia di valutazione maggiormente appropriata rispetto al caso di specie, il metodo finanziario basato sul *discounted cash flow* ed era stata condotta un'analisi basata sul metodo misto patrimoniale con correzione reddituale, tenendo in considerazione il business plan di NewCo allegato al Piano di Ristrutturazione, che era stato appositamente predisposto ed elaborato dalla Società con l'ausilio del proprio advisor finanziario;

-) quanto alla *sensitive analysis* condotta dall'Attestatore nella Relazione di Attestazione concernente la cessione da a FS delle Quote di NewCo:

(i) il paragrafo 15.1 prevedeva, subordinatamente al compimento delle attività preliminari di cui all'art. 13 e al Conferimento, l'impegno di FSI ad acquistare e l'impegno di a vendere le quote;

(ii) il paragrafo 15.2 prevedeva che la cessione delle quote sarebbe stata perfezionata mediante la sottoscrizione da parte di FSI e di , ed il deposito presso il competente Registro delle Imprese, di apposito atto di trasferimento nelle forme previste dall'art. 2470 cod. civ.;

iii) il paragrafo 15.3 prevedeva che il prezzo di cessione delle quote sarebbe stato pari al valore del Ramo d'Azienda quale risultante dalla perizia di stima aggiornata, fatto salvo il meccanismo di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 15.4 del medesimo Accordo Gruppo FS;

iv) il paragrafo 15.4 prevedeva un meccanismo di aggiustamento del prezzo di cessione volto a fattorizzare eventuali scostamenti nei valori patrimoniali del Ramo d'Azienda che si fossero registrati tra la data di riferimento della perizia di stima aggiornata e la data di perfezionamento della cessione delle quote;

v) il paragrafo 15.5 prevedeva che il debito di FSI verso la società a titolo di prezzo della cessione delle quote sarebbe stato integralmente estinto mediante compensazione con una corrispondente porzione dell'Esposizione FS.;

-) pertanto, le modalità di pagamento del prezzo di cessione erano suscettibili di variare a seconda del valore del Ramo d'Azienda, quale risultante dalla Perizia di Stima aggiornata, per cui l'eventuale diminuzione del valore del Ramo d'Azienda, diversamente da quanto eccepito dalla reclamante, non assumeva alcun rilievo ai fini del rispetto della par condicio creditorum;

-) l'art. 29.1, al punto (iii), dell'Accordo Gruppo FS prevedeva, quale condizione risolutiva di tale accordo, il verificarsi "di qualsiasi evento che determini l'invalidità o l'inefficacia di uno più dei Contratti di Servizio e/o dei Disciplinari di Finanziamento"; a sua volta, l'art. 12.1, punto (ii) dell'Accordo Fornitori, prevedeva - quale condizione risolutiva - la "invalidità o inefficacia sopravvenuta, per qualsiasi causa, del presente Accordo e dell'Accordo FS", per cui eventuali vizi sopravvenuti di tali contratti e disciplinari di finanziamento avrebbero potuto essere gestiti dalla Società in conformità alle sopra richiamate previsioni;

-) ai fini del trasferimento dei contratti già esistenti, risultava sufficiente il nulla osta della Regione Puglia e non anche l'indizione di una nuova gara; quanto alla deduzione secondo cui l'individuazione del cessionario delle quote di New.Co. sarebbe avvenuta in violazione delle norme sull'evidenza pubblica, essa non produceva alcun effetto sui contratti di servizio, risolvendosi in una operazione rilevante esclusivamente sul piano societario;

-) la remissione del debito di cui al citato articolo 8.4 dell'Accordo Gruppo FSI, non era idonea a porre i crediti della medesima FSI in posizione peggiore rispetto a quella che tali crediti avrebbero in una procedura diversa da quella avviata dalla società, atteso che, trattandosi di crediti che avevano titolo in apporti a titolo di aumenti di capitale e in finanziamenti soci, era ragionevole ritenere che, anche in sede di insinuazione al passivo, gli stessi avrebbero rango di crediti postergati rispetto a tutti gli altri;

-) per tali ragioni, dunque, non era configurabile alcun elemento di contrarietà della pattuizione contenuta nell'articolo 8.4 dell'accordo Gruppo FS al diritto dell'Unione Europea, con la conseguenza che la mera evenienza che FSI potesse subire una falcidia non poteva inficiare la legittimità dello strumento di regolazione della crisi oggetto di omologazione, e men che meno la reclamante aveva fornito qualsivoglia elemento atto a sostanziare la tesi secondo cui il Piano di Ristrutturazione non consentiva il rimborso integrale dell'indebitamento della Società (ivi incluse le poste debitorie correlate alle misure di aiuto di Stato rilevate dalla Sentenza del C.d.S.),

sicché una censura basata solo sull'astratta evenienza che la suddetta clausola potesse avere applicazione era del tutto irrilevante.

Tanto premesso, chiedeva il rigetto del reclamo con il favore delle spese.

Interveniva volontariamente anche la società Servizi informazioni lavoro (SIL) s.r.l., creditore di [redacted] in concordato preventivo, che si riportava alle medesime considerazioni in fatto e in diritto svolte da parte reclamante, che richiama, concludendo per l'accoglimento del reclamo.

All'udienza del 3.3.2026, la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto.

1. - Va premesso che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 990 del 6 febbraio 2026, dopo essere stato adito in sede di ottemperanza dalle società [redacted], [redacted] in ordine alle misure per dare attuazione alla sentenza nr. 6983/2024, che aveva disposto la retrocessione delle quote di [redacted] (da FSI al MIT), nonché la restituzione (da [redacted] a FSI) degli importi che FSI le aveva versato in attuazione delle operazioni di trasferimento della partecipazione azionaria, ha evidenziato:

-) che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo quanto più possibile da consentirne un'applicazione che contribuisca all'attuazione del diritto comunitario, con l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punti 21-24; 8 marzo 1979, causa 130/78, Salumificio di Cornuda, punti 23-27, e 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, punti 19-21);

-) che la normativa nazionale non può essere applicata in modo da rendere impossibile il recupero degli aiuti di Stato (Corte di Giustizia, 17 novembre 1998, C-228/96, C-343/96, Dilexport, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft, C-255/00, Corte di Giustizia, 21 maggio 1990, C-142/87, Tubemeuse, C-390/98, Banks, C-368/04);

-) che l'unica giustificazione del mancato recupero dell'aiuto indebitamente erogato è rappresentata dall'impossibilità assoluta di ripetizione (ex multis, Corte di Giustizia 23/2/1995, C-349/93; 19/5/1999, C-6/97; 5/5/2011, V-305/09);

-) che non costituiscono assoluta impossibilità del recupero le difficoltà finanziarie dell'impresa beneficiaria e la necessità di disporre la liquidazione e/o di porla in liquidazione per assicurare il rimborso (Corte di Giustizia 15/1/1986, C-52/84), o la

sottoposizione del beneficiario a una procedura di liquidazione o concorsuale (Corte di Giustizia 6/12/2007, C-280/05), posto che uno dei principali obiettivi del regime degli aiuti di Stato è impedire che siano mantenute artificialmente in vita imprese che non siano di per sé in condizione di affrontare la concorrenza;

-) che incombe sullo Stato membro l'onere di fornire la prova dell'apertura di una delle procedure fallimentari contro le imprese interessate e di avere impiegato tutta la necessaria diligenza per l'iscrizione al passivo del debito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (Corte di Giustizia, 17/11/2011, C-496/09);

-) che le disposizioni del diritto nazionale non vanno applicate *"in modo da rendere impossibile la ripetizione degli aiuti"* e va garantita *"l'effettività del rimedio, nel senso che non sia reso impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario"* (Corte Cost. 30 aprile 2009, n. 125);

-) che, *"secondo Cass. civ., Sez. lavoro, 27 luglio 2020, n. 15972, richiamata dalla recente Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9451, nella materia del recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi alla luce della normativa comunitaria, l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno sono configurati come sistemi normativi autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati, di talché, sebbene le disposizioni derivanti dalla fonte comunitaria vengano a ricevere, ex artt. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, diretta applicazione nel territorio italiano, esse rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile, previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia"*;

-) che *"... è stato acutamente osservato in dottrina che il diritto fallimentare — trasformatosi in diritto della crisi d'impresa — non è più confinato nella fase terminale della vita di quest'ultima, ove la liquidazione dell'attivo aziendale costituiva l'esito naturale per il soddisfacimento degli interessi dei creditori; (...) le disposizioni che regolano la gestione della crisi hanno esteso il loro raggio d'azione, determinando una inevitabile maggior connessione con discipline più trasversali deputate alla regolazione del mercato; il diritto della crisi d'impresa, nella sua nuova veste, risulta più disarmonico rispetto alle regole in tema di concorrenza di quanto non fosse il diritto fallimentare, nella sua concezione tradizionale; mentre quest'ultimo predicava l'idea secondo la quale l'espulsione dal mercato di un'impresa in crisi fosse un fatto socialmente utile in quanto l'insolvenza, anche se parziale, è sinonimo di inefficienza, la tendenza sempre più favorevole alla riorganizzazione e al risanamento delle*

imprese in crisi, per garantire, ove possibile, la continuità aziendale e non disperdere assets infungibili come l'avviamento e il know-how (la c.d. filosofia del business rescue), si mostra stridente con un caposaldo del diritto antitrust, quale il divieto di alterazione del libero gioco concorrenziale (cfr. cit. ordinanza);

-) che "la Comunicazione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di stato illegali del 23 luglio 2019 (2019/C 247/01), che aggiorna la precedente Comunicazione del 15 novembre 2007 (2007/C 272/05) è netta nell'affermare che, "laddove uno Stato membro debba recuperare gli aiuti illegalmente concessi a un'impresa, è irrilevante la circostanza che quell'impresa si trovi in una situazione di crisi finanziaria o addirittura di insolvenza, dovendosi comunque dare esecuzione immediata ed effettiva alla decisione di recupero";

-) che "non rileva l'eventuale presenza di un piano di ristrutturazione approvato dai creditori, dovendo lo Stato membro procedere comunque all'immediata liquidazione dell'impresa se non ci sono risorse sufficienti ad assicurare il pieno recupero dell'aiuto (paragrafi 129-130-131-132 dove si legge: "129. A partire dal momento in cui il beneficiario dell'aiuto è soggetto a procedura di insolvenza, il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dall'aiuto possono essere conseguiti con l'iscrizione al passivo del credito relativo alla restituzione degli aiuti entro il termine per il recupero. In tal caso, l'iscrizione del credito deve essere seguita i) dal recupero dell'importo totale, o, se ciò non si può conseguire, ii) dalla liquidazione dell'impresa e dalla cessazione definitiva della sua attività. 130. Per quanto riguarda la prima condizione menzionata al paragrafo 129, lo Stato membro interessato deve ottenere l'ammissione dell'importo da recuperare, vale a dire l'aiuto incompatibile, insieme agli interessi di recupero maturati fino al rimborso completo o fino a una data anteriore se, ai sensi del diritto nazionale, l'interesse cessa di maturare per tutti i creditori a tale data anteriore (ad esempio la data di avvio del procedimento di insolvenza). Poiché il pagamento degli interessi di recupero fa perdere il vantaggio finanziario proveniente dalla messa a disposizione dell'aiuto stesso (cfr. paragrafo 16) e, in quanto tale, il loro recupero persegue lo stesso scopo del recupero dell'importo dell'aiuto in conto capitale, gli Stati membri devono iscrivere tale importo e gli interessi di recupero allo stesso rango. 131. Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al paragrafo 129, alcuni Stati membri predispongono procedimenti finalizzati alla ristrutturazione o alla continuazione temporanea di una parte o della totalità delle attività delle imprese in stato di insolvenza. Tuttavia, tali procedimenti devono essere disapplicati nella misura in cui, in assenza di un recupero

tempestivo dell'intero importo da recuperare, essi non garantiscano la liquidazione del beneficiario degli aiuti o la cessazione delle sue attività (sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014, Italia/Commissione, T-268/13, ECLI:EU:T:2014:900, punti da 62 a 64);

-) che, pertanto, se al Comitato dei creditori è proposto un piano che prevede la continuazione dell'attività del beneficiario dell'aiuto, le autorità dello Stato membro interessato possono appoggiarlo " ... unicamente se garantisce il recupero dell'importo totale da recuperare entro il termine per il recupero; uno Stato membro non può rinunciare a parte della sua richiesta di recupero se il beneficiario continua l'attività dopo il termine per il recupero" (cfr. cit. ord.);

-) che "è da dubitare che i contrasti tra il diritto della concorrenza e il diritto della crisi d'impresa debbano risolversi, visto anche il fondamento euro-unitario di tale ultima disciplina (Regolamento UE 2015/848 e direttiva UE 2019/1023; Raccomandazione della Commissione 135/2014), con la soccombenza sistematica dell'uno rispetto all'altro. Il ripristino dello status quo ante ... potrebbe non presentarsi come un'operazione automatica, se non altro perché il contesto di riferimento può essere mutato rispetto al momento della concessione dell'aiuto. E, d'altronde, indipendentemente dalla procedura nazionale scelta per l'esecuzione di una decisione di recupero, l'autorità competente o il giudice sono tenuti a dare piena attuazione al diritto dell'Unione europea (sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, punto 91);

tanto premesso, il Consiglio di Stato ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. - conformemente alle "Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale" ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. - formulando alla Corte i seguenti quesiti:

"a) *se gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretati dalla sentenza della CGUE del 14 dicembre 2019 nel caso C - 385 /18, nelle circostanze di fatto e di diritto dianzi richiamate, ostano, in generale, al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali nell'ambito del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;*

b) *in caso negativo, se lo consentano in particolare qualora, negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57, ove omologati ai sensi dell'articolo 48, commi 4 e 5, che riguardino il soggetto beneficiario di detti aiuti, si preveda che questi conferisca il ramo d'azienda a una nuova società, poi ceduta alla propria controllante, a compensazione del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto, o se, al*

contrario, ciò costituisca un trasferimento in regime di continuità economica e, dunque, una elusione dell'obbligo di recupero dell'aiuto di Stato illegale".

2. – Orbene, anche nell'odierna sede (di reclamo) si pongono i medesimi problemi interpretativi sollevati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in esame, stante il ricorso - da parte della - ad uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione) che, come osservato dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale del C.d.S., risulta, rispetto alle regole della concorrenza, più "disarmonico" rispetto al diritto fallimentare nella sua concezione tradizionale: è stato rimarcato che la tendenza alla riorganizzazione ed al risanamento delle imprese in crisi (per garantire la continuità aziendale e per non disperdere assets infungibili come l'avviamento e il Know-how) è da considerarsi dissonante rispetto ad uno dei capisaldi del diritto *antitrust*, vale a dire il divieto di alterazione della concorrenza.

2.1. – Come osservato autorevolmente in dottrina, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi - nel caso in cui il beneficiario faccia ricorso a una procedura regolativa della crisi di impresa - deve confrontarsi con la possibilità di una defalcazione dei crediti ammessi al passivo, essendo la falcidia dei crediti connaturata alla logica delle procedure concorsuali di risanamento dell'impresa in crisi.

2.2. – In generale, la Suprema Corte (v., per tutte, Cass. 9451/2025) ha osservato la necessità di garantire la legittimità del recupero e l'osservanza delle norme vigenti nel rispetto del primato del diritto europeo, sttolineando:

- che l'art 14 del Regolamento CE nr. 659/1999 del 22 marzo 1999, intitolato "*Recupero degli aiuti*", ha previsto che « ... *nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero») ... il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione;*

- che gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario;

- che il giudice nazionale, nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, è obbligato a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne in contrasto con tale scopo (v. causa C-119/05

, dove si afferma il principio secondo cui "*il diritto comunitario osta*

all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 2909 c.c., tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, ove tale applicazione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario");

- che la normativa nazionale non può essere applicata in modo da rendere impossibile il recupero degli aiuti (Corte di Giustizia, 17 novembre 1998, C-228/96, C-343/96, Dilexport, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft, C-255/00, Corte di Giustizia, 21 maggio 1990, C-142/87, Tubemeuse, , C-390/98, Banks, C-368/04, Transalpine Olleitung, punto 45; 22 aprile 2008, C408/04) e che va garantita «l'effettività del rimedio, nel senso che non sia reso impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario» (cfr. Corte Costituzionale sent. 125/2009);

- che "per le medesime ragioni devono considerarsi recessivi, rispetto all'interesse europeo al corretto dispiegarsi della concorrenza, i principi di speditezza e concentrazione delle operazioni di accertamento dello stato passivo nelle procedure concorsuali che presiedono alla disciplina, dettata dell'art 101 commi 1 e 4 l.fall., preclusiva dell'ammissione allo stato passivo del creditore che si insinua oltre l'anno dal decreto di esecutività dello stato passivo in mancanza di prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile" (cfr. cit. sent);

- che "l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulle istanze di insinuazione di crediti per recupero di aiuti di stato ottenuto dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa interna antieuropea ha essa stessa il compito di verificare che sia garantita la legittimità del recupero e l'osservanza delle norme vigenti nel rispetto del primato del diritto europeo; deve, quindi, operare, nell'ambito dei principi di leale collaborazione e del primato del diritto UE, così da rimuovere ogni ostacolo alla diretta ed immediata applicazione del norma eurounitaria in tema di aiuti di stato anche mediante il meccanismo della disapplicazione dell'art 101 commi 1 e 4 l.fall.".

2.3. - Ora, il dubbio che si pone è se la necessità di recuperare gli aiuti di Stato considerati illegittimi sia compatibile con uno strumento di regolazione della crisi come l'accordo di ristrutturazione, laddove si preveda il ricorso a una defalcazione dei crediti connaturata alla logica di tali procedure concorsuali per il risanamento dell'impresa in crisi.

In altri termini, se il Giudice nazionale deve dare immediata ed effettiva esecuzione alla decisione di recupero (v. Comunicazione Commissione europea del 23.7.2019, 2019/C, 247/01 il cui par. 129 prevede che " ... a partire dal momento in cui il

beneficiario dell'aiuto è soggetto a procedura di insolvenza, il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dall'aiuto possono essere conseguiti con l'iscrizione al passivo del credito relativo alla restituzione degli aiuti entro il termine per il recupero. In tal caso, l'iscrizione del credito deve essere seguita i) dal recupero dell'importo totale, o, se ciò non si può conseguire, ii) dalla liquidazione dell'impresa e dalla cessazione definitiva della sua attività), si deve verificare, in un quadro normativo composito (in cui il contesto di riferimento può essere mutato rispetto al momento della concessione dell'aiuto) se - nell'ambito di una procedura regolativa della crisi di impresa - possa ammettersi il recupero di una somma inferiore alla consistenza dell'aiuto di Stato erogato, ovvero sia sufficiente che il credito (relativo all'aiuto di Stato da recuperare) sia iscritto ad un rango non inferiore rispetto a quello dei crediti chirografari ordinari.

2.4. - Nel caso di specie, poi, nell'accordo omologato dal Tribunale si prevede una clausola di remissione del debito, secondo cui (v. par. 8.4. accordo), qualora alla data di chiusura della liquidazione l'esposizione nei confronti di FSI e gli interessi sulla stessa maturati dovessero risultare, in tutto o in parte, non pagati, tale eventuale porzione (non pagata) dovrà ritenersi rinunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 c.c.

2.5. - Rileva pertanto anche nel presente giudizio la questione, già posta dal Consiglio di Stato, se il ricorso a uno strumento del genere (con, in particolare, la previsione di una simile clausola), sia compatibile con le norme dell'Unione Europea, che prevedono non solo che il recupero debba essere effettivo, nel senso che non sia reso impossibile e/o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario, ma che detta esigenza (di recupero) prevale anche rispetto alle norme interne, con la necessità eventuale di disapplicarle (v. Cass. n. 25633 del 01/09/2023), al punto che si è affermata persino la cedevolezza del giudicato rispetto alla decisione della Commissione europea (v. Cass. n. 36772 del 15/12/2022; Cass. n. 20173 del 22/06/2022, che ha disapplicato il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nonostante il rinvio dell'art. 24, comma 4, della l. n. 29 del 2006, anche alle norme in materia di riscossione, sul che si veda anche Cass. n. 4860 del 19/02/2019; Cass. n. 15407 del 22/07/2015, che ha ritenuto la disapplicazione della disciplina del condono).

2.6. - In definitiva, in presenza di un aiuto di Stato e della necessità della relativa "neutralizzazione", ai fini dell'ottemperanza degli obblighi Unionali nel senso sopra inteso, è dovuta la disapplicazione di una norma in generale altrimenti legittima (e, a

fortiori, di qualsiasi atto amministrativo), che non consenta un recupero totale dell'importo.

2.7. - Sul punto, la difesa di [redacted] si è articolata nel senso che, trattandosi di crediti (quelli di FSI) consistenti in apporti a titolo di aumenti di capitale e finanziamenti soci, è ragionevole ritenere che, anche in sede di insinuazione al passivo, gli stessi crediti avrebbero rango di crediti postergati rispetto agli altri: tuttavia, resta da domandarsi se tali apporti di capitale, erogati da FSI a [redacted] (con il prestito "ponte" e la linea di credito, per un importo complessivo di € 94.963,011), costituenti l'effetto dell'operazione di trasferimento della partecipazione azionaria di FSI in [redacted], ormai neutralizzati dalla sentenza del C.d.S, possano essere - sia pure in forma eventuale - falcidiati e/o defalcati attraverso una simile clausola di remissione, sia pure nel rispetto della procedura concorsuale.

3. - Inoltre, secondo la Corte di Giustizia (v. C. Giustizia, sent. 19.12.2019 C-385/18, riguardante proprio il caso in esame, "*... l'articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo per quest'ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE e che (...) spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi...*").

3.1 - Ora, alla stregua dell'accordo di ristrutturazione (così come omologato dal Tribunale di Bari), l'ulteriore quesito che il Collegio deve porsi è se il conferimento (c.d. ramo d'azienda) del compendio aziendale della società [redacted] in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, interamente partecipata da [redacted] (la "New.Co"), il cui capitale sociale viene trasferito interamente a FSI, con la compensazione del prezzo di cessione con una porzione, di pari ammontare, della intera esposizione debitoria maturata da [redacted] nei confronti di FSI, costituisca - analogamente a quanto richiesto dal Consiglio di Stato nel rinvio pregiudiziale - una elusione dell'obbligo di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo: una volta, cioè, annullato il decreto del MIT [che, nel 2016, aveva disposto il trasferimento della società [redacted] dal Ministero a FSI (inclusivo dei 70 mln. di euro) in via diretta, senza corrispettivo e con l'obbligo di FSI di ripianare lo squilibrio economico finanziario in cui

versava la società], si deve chiarire se detto conferimento del ramo d'azienda (contenente tutti gli assets aziendali di) ad una nuova società (NewCo), poi ceduta alla propria controllante FSI, a compensazione del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto di Stato considerato illegittimo, costituisca un trasferimento in regime di continuità economica.

3.2. – Ed invero, nell'accordo omologato è previsto che il rimborso del debito verso FSI venga – sia pure in parte - compensato mediante la conversione del credito in partecipazione societaria (c.d. debt to equity swap), per cui anche sotto tale profilo residua il dubbio di compatibilità con l'art. 108, par. 3, TFUE, stante la potenziale prosecuzione dell'attività economica del beneficiario dell'aiuto in continuità.

La Corte di Giustizia ha affermato (v. C – 588/23) che “ ... *nel caso di un trasferimento di attivi, la continuità economica tra le società parti del trasferimento deve essere valutata in funzione dell'oggetto del trasferimento – ossia gli attivi e i passivi, la forza lavoro mantenuta, gli attivi aggregati –, del prezzo del trasferimento, dell'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e dell'impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato – ossia dopo l'inizio dell'indagine, l'avvio del procedimento o la decisione finale – o anche della logica economica dell'operazione (sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C-127/16 P, punto 108 e giurisprudenza ivi citata)*”.

4. – Non è superfluo, infine, rammentare che l'istituto degli accordi di ristrutturazione, alla cui disciplina è dedicata la sezione II del capo I del Codice della Crisi d'impresa, è soggetto ad omologazione e, quindi, pur essendo strumento (giudiziale) rafforzativo dell'autonomia privata, esso è inquadrabile nell'ambito dei procedimenti concorsuali, dei quali condivide la finalità pubblicistica, dovendo essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria (la quale, accertati i requisiti di legge, ne decreta l'omologazione).

Il provvedimento di omologazione risponde, cioè, all'esigenza che il controllo spettante al Tribunale sia non solo formale, ma attuato anche a tutela di interessi che travalicano quelli dei soli diretti interessati.

Detta impostazione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che una ricostruzione esclusivamente privatistica dell'istituto non terrebbe sufficientemente conto di una delle fasi che lo costituiscono - quella giudiziale - che pure è necessaria affinché si accerti la rispondenza dell'accordo alla fattispecie legalmente prevista e si producano quindi quegli effetti che un accordo esclusivamente privatistico non potrebbe produrre.

La riprova è che, in base al previsto speciale regime di pubblicità, è almeno astrattamente possibile, per tutti i creditori, decidere se prendere parte all'accordo od opporsi allo stesso; opposizioni sulle quali è chiamato a pronunciarsi il Tribunale e alla cui proposizione sono legittimati un'ampia cerchia di soggetti, nella quale si deve ricomprendere "ogni altro interessato", segno questo che si intende riservare agli interessi generali e super individuali che l'accordo può coinvolgere.

Del resto, pure la Suprema Corte (v. Cass. 12914/09; 2311/14; 16950/16), ha consolidato il suo indirizzo a favore della natura concorsuale dell'istituto.

5. - In considerazione di tutto quanto sopra esposto, *melius re perpensa* rispetto alla ordinanza del 13.11.2025, la Corte di Appello formula alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE:

-) *se gli artt. 107 e 108 del TFUE, come interpretati dalla sentenza della CGUE nel caso C -385/18 siano compatibili con gli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal CCII agli artt. 40 e ss. CCCII; se la possibilità della defalcazione dei crediti connaturata a dette procedure, nel rispetto della procedura concorsuale, sia compatibile con la procedura del recupero degli aiuti di Stato illegittimi allo Stato;*

-) *se, nel caso in cui non si ravvisino ostacoli al ricorso a detti strumenti, sia consentito il ricorso suddetto laddove si preveda, nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 CCII (ove omologato ai sensi dell'art. 48), che il soggetto beneficiario di tali aiuti dichiarati illegittimi conferisca tutti i suoi assets aziendali a una società di nuova costituzione (New.co), poi ceduta alla società controllante, a compensazione del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto illegittimo, con l'ulteriore previsione della possibile remissione definitiva di tali debiti, nell'ipotesi in cui, all'esito della liquidazione della società, residuino ulteriori debiti e interessi della controllante;*

-) *se la conversione del credito in partecipazione societaria (debt to equity swap), a rimborso del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto di Stato illegittimo sia compatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE ovvero se integri un aiuto di Stato indiretto.*

In conseguenza della rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale, il presente giudizio è sospeso.

P.Q.M.

Rimette alla Corte di Giustizia dell'unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;

Sospende il giudizio;

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti del giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Cancelleria della corte di Giustizia dell'unione Europea;
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 14.4.2026.

Il Giudice rel.

Dr. Gaetano Labianca

Il Presidente

Dr. Maria Mitola